



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0942/2013, presentata da René Kortas, cittadina libanese, sulle licenze concesse a cittadini di paesi terzi per aprire farmacie in Grecia

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina libanese, sposata con un cittadino greco, ed è titolare di un permesso di soggiorno e di lavoro. Ha una laurea in farmacologia conseguita presso un'università greca e detiene una licenza per svolgere la professione di farmacista in Grecia. La sua domanda per una licenza che le consentisse di aprire una farmacia nella regione dell'Attica è stata respinta perché è una cittadina straniera. Chiede informazioni in merito ai suoi diritti come dipendente e libera professionista nell'ambito del permesso di soggiorno e di lavoro che possiede.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

Dopo aver esaminato il caso dal punto di vista di diversi strumenti giuridici dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, non è possibile stabilire con certezza se il suo caso sia legato al diritto dell'Unione.

In particolare, dal momento che la firmataria risiede nello Stato membro in cui il marito ha cittadinanza, e che egli non ha esercitato il diritto alla libera circolazione di cui alla direttiva

2004/38/CE¹, la firmataria non rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva e non può pertanto acquisire i diritti di parità di trattamento in essa sanciti².

Inoltre, in quanto cittadina di un paese terzo, la firmataria non rientrerebbe nel campo di applicazione personale delle direttive 2005/36/CE³ e 2006/123/CE⁴, salvo che possa essere equiparata a un cittadino dell'Unione a norma di altre specifiche direttive dell'UE.

Tuttavia, nel caso della firmataria potrebbero essere pertinenti le disposizioni relative allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, stabilite dalla direttiva 2003/109/CE⁵. La direttiva stabilisce le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi.

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L'articolo 5 definisce le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo; in base a tale articolo gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari e di un'assicurazione malattia.

Se la firmataria soddisfa tali condizioni può presentare domanda per ottenere lo status di soggiornante dell'UE di lungo periodo. Tale status è permanente e prevede un insieme di diritti molto simili a quelli di cui godono i cittadini nazionali, tra cui la parità di trattamento in numerosi ambiti economici e sociali.

In particolare, l'articolo 11 della direttiva sancisce che "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione".

In base alle informazioni fornite, la Commissione non può valutare se la situazione della firmataria rientri nel campo di applicazione della direttiva. In caso affermativo e se è titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dell'UE, la firmataria dovrebbe godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, tra l'altro, l'attività lavorativa autonoma conformemente alle condizioni fissate dal diritto nazionale.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

² Come confermato da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della direttiva 2004/38/CE non consentono di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui detto cittadino possiede la cittadinanza; si veda, fra la giurisprudenza recente, la sentenza del 12 marzo 2014 nella causa C-457/12, S.G., paragrafo 34.

³ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁴ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

⁵ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Conclusione

In base alle informazioni presentate dalla firmataria, la Commissione non è in grado di stabilire se esista un legame con il diritto dell'Unione.